

CARTA INTESTATA DELL'ENTE

MODELLO C) "PATTO DI COLLABORAZIONE"

**PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI FABRICA DI ROMA  
ED IL CITTADINO/GRUPPO DI CITTADINI VOLONTARI PER LA REALIZZAZIONE DI**

**(TITOLO PROGETTO)**

TRA

COMUNE DI FABRICA DI ROMA rappresentato da \_\_\_\_\_ domiciliata/o per la carica in FABRICA DI ROMA via n. \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Comune"

E

Sig. \_\_\_\_\_ quale rappresentante, ai fini della sottoscrizione del presente Patto, del gruppo informale di cittadini volontari formato da sé stesso e da (ELENCO CITTADINE/I ATTIVI IN ALLEGATO) di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO CHE

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- in accoglimento di tale principio è stato approvato con atto di C.C. n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/2024 il regolamento il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno, di seguito denominato "Regolamento";
- il cittadino/un gruppo di cittadini residenti formato da (ELENCO ALLEGATO), con richiesta acquisita agli atti n. Prot. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, ha presentato una proposta di collaborazione che è stata valutata positivamente;
- Il SETTORE \_\_\_\_\_ è il riferimento e l'interfaccia con il Comune sia per pervenire alla stesura del presente Patto di Collaborazione sia per la gestione successiva;
- che il presente Patto è frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co- progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa come più oltre indicato.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

### 1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati a seguito della proposta pervenuta al Comune.

Il Patto potrà essere modificato anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità. In particolare, il proponente, intende realizzare attività di (breve descrizione in sintesi)

### 2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta prevede che il proponente provveda a (elenco attività specificando eventuale periodicità e modalità esecutive):

- a)
- b)
- c)
- d)
- ..)

### 3. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

**Le parti** si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi Interni ed esterni all'Amministrazione comunale.

**Il Proponente** si impegna a:

- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli spazi messi a disposizione dall'Ente;
- mantenere una relazione funzionale tra i soggetti che hanno stipulato il Patto e con gli altri soggetti coinvolti nello svolgimento del Patto;
- utilizzare il logo "Comune di Fabrica di Roma" su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente Patto;
- produrre una comunicazione finale sulle attività svolte come meglio specificato all'art. 4;
- eventualmente produrre foto e/o video, nel rispetto dei termini di legge previsti, relativi alle attività svolte.

**Il Comune** si impegna a:

- valutare, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali ed esplicativi eventualmente prodotti dal Proponente sulle attività previste nel presente Patto.

#### 4. RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE

Il Proponente si impegna a fornire al Comune una comunicazione finale illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale.

#### 5. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune come indicato nel Regolamento sostiene la realizzazione delle attività attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione comunale (SITO WEB, Social ecc.) per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- EVENTUALI SPECIFICHE ATTIVITA' DI SOSTEGNO

a)

b)

..)

#### 6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente Patto di collaborazione è valido dalla data di sottoscrizione fino alla seguente data ed è, previo accordo tra le parti, rinnovabile.

È' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o

cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto di collaborazione.

La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno, nonché l'interruzione della collaborazione.

#### 7. RESPONSABILITA'

La responsabilità e la vigilanza, ai sensi del Regolamento sui beni comuni art. 15 e 16, sono in carico al Proponente.

Il Proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, in relazione alla tipologia di attività che essi si impegnano a svolgere, dichiara di aver provveduto ad acquisire adeguata informazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza.

Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione il Patto ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune (Settore/Ufficio) circa le modalità operative cui attenersi nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento per lo svolgimento delle attività.

Nello svolgimento delle attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione il Proponente e tutti i soggetti da esso coinvolti opereranno sotto la loro personale responsabilità, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate.

Il Proponente solleva il Comune di Fabrica di Roma da ogni qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto.

Il Proponente in qualità di rappresentante di un gruppo informale di cittadini, si assume l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, i contenuti del presente Patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Per quanto non ulteriormente specificato, si rinvia al Regolamento.

Luogo e data,

Il Comune

---

Il Proponente

---